



***COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO***  
***Prov. di Latina***

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO**  
**DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 82 del 15 dicembre 1995,  
coordinato con le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 157 del  
27/11/1998, con deliberazione di C.C. n. 40 del 21/09/1999  
deliberazione n. 49 del 09/11/1999  
deliberazione n. 33 del 18/12/2008  
deliberazione n. 30 del 01/08/2012  
deliberazione n. 30 del 30/11/2016



## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. In attuazione della legge 142/90 e dello Statuto, l'attività del Consiglio Comunale è disciplinata dalle norme del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto, nonché per le modifiche ed integrazioni che si rendessero opportune, si provvede ai sensi dello Statuto, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento della materia.

## **C A P O I**

### **CONVOCAZIONE – ORDINE DEL GIORNO**

#### **ART. 2<sup>1</sup> ADUNANZE DEL CONSIGLIO**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
2. La prima seduta è convocata ed è presieduta dal Sindaco, fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea. La seduta prosegue, poi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta e la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.

#### **ART. 3 ORDINE DEL GIORNO**

1. Ferme restando le prerogative riconosciute dalla legge ai Consiglieri Comunali, il Presidente del Consiglio<sup>2</sup> formula l'ordine del giorno.

#### **ART. 4 PUBBLICITA' SEDUTE CONSILIARI**

1. Della convocazione e dell'ordine del giorno è data, a cura del Presidente del Consiglio<sup>3</sup>, la massima pubblicità.

---

<sup>1</sup> Articolo così sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01/08/2012

<sup>2</sup> Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01/08/2012

<sup>3</sup> Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01/08/2012



## **C A P O II**

### **ART. 5<sup>4</sup>**

#### ***ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO***

1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale.
2. Egli, avvalendosi degli uffici di segreteria, esercita i seguenti poteri:
  - Convoca il Consiglio Comunale, sentito il Sindaco;
  - Presiede il consiglio Comunale;
  - Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo per la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale o per l'esame preliminare dell'ordine del giorno e per l'assunzione delle determinazioni di propria competenza. Per l'esame delle altre questioni politico-amministrative è necessaria la presenza del Sindaco o dell'assessore da lui delegato. La convocazione della Commissione è disposta per mezzo di avvisi scritti con allegato l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di comprovata urgenza, è possibile la convocazione telefonica;
  - Riceve le dichiarazioni dei Consiglieri per l'assegnazione al Gruppo consiliare prescelto;
  - Riceve le dimissioni dei Consiglieri Comunali e propone la surrogazione o sospensione di questi; riceve altresì le dimissioni del Sindaco ed ogni altra comunicazione;
  - Garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
  - Convoca il Consiglio Comunale a richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri entro 20 (venti) giorni, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
  - Riceve le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti dirette al Consiglio Comunale;
  - Riceve la mozione di sfiducia al sindaco firmata e motivata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima dei dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;
  - Riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre all'esame del Consiglio;
  - Tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

### **ART. 6**

#### ***MODALITA' DI SEDUTE<sup>5</sup>***

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuato i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.
2. La seduta non può essere segreta se non nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

### **ART. 7**

#### ***SEDUTE PUBBLICHE<sup>6</sup>***

---

<sup>4</sup> Articolo così sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01/08/2012

<sup>5</sup> Titolo modificato con deliberazione di C.C. n° 33 del 18.12.2008

<sup>6</sup> Titolo inserito con deliberazione di C.C. n° 33 del 18.12.2008



1. Nessuna persona estranea, salvo espressa decisione del Consiglio, e salvo i soggetti autorizzati dalla legge, potrà accedere durante le sedute, alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Oltre al Segretario ed agli addetti ai servizi, potrà, a seconda delle esigenze comunicate dal Presidente del Consiglio, essere ammessa la presenza di funzionari comunali.
2. Una parte dell'aula è riservata ai rappresentanti degli organi d'informazione.
3. Le sedute del Consiglio possono essere trasmesse dalle emittenti radiotelevisive che ne facciano richiesta e, conseguentemente, su esplicita autorizzazione del Sindaco<sup>7</sup>;

## **ART. 8**

### ***DISCIPLINA DEL PUBBLICO-ORDINE DELLE SEDUTE***

1. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alle sedute del Consiglio che non siano segrete, debbono mantenere un contegno corretto, rimanere in silenzio, astenersi ad ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
2. Il Presidente, per mantenere l'ordine delle sedute, esercita i poteri che gli sono conferiti dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Presidente richiama chi a causa di disordine e dopo gli opportuni avvertimenti può ordinare l'espulsione dell'auditorio e in caso di violenza, di oltraggio o minacce anche l'arresto. Per la polizia dell'aula il Presidente si avvale dei Vigili Urbani; la Forza Pubblica non può entrare nell'aula intendendosi per aula quella parte di essa riservata ai Consiglieri Comunali se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa e tolta la seduta.<sup>8</sup>
4. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.<sup>9</sup>
5. Nei casi più gravi, infligge una nota di biasimo, ma il Consigliere colpito dal provvedimento può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano.<sup>10</sup>
6. Nei casi di insubordinazione può espellere il Consigliere dall'aula, e nell'eventualità che un Consigliere assumesse atteggiamenti nei quali sono configurabili reati, il Presidente, sospesa la seduta, fa redigere un processo verbale che inoltra all'Autorità giudiziaria.<sup>11</sup>

## **C A P O III**

### **SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI**

#### **ART. 8 - BIS<sup>12</sup>**

#### ***SESSIONI E CONVOCAZIONI***

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

<sup>7</sup> Comma integrato con testo sottolineato in grassetto con deliberazione di C.C. n° 33 del 18.12.2008

<sup>8</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>9</sup> Comma inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>10</sup> Comma inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>11</sup> Comma inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>12</sup> Articolo inserito completamente con DCC n. 49 del 09/11/1999.



4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente, previa intesa con il Sindaco, su richiesta del Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tale ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.<sup>13</sup>
  5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi non oltre il quinto giorno dopo la prima convocazione.
- 5-BIS Per ragioni di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa la convocazione del consiglio comunale può essere effettuata ai consiglieri all'indirizzo di posta elettronica istituzionale che è loro consegnato dal Comune, o altro indirizzo di posta elettronica fornito dallo stesso Consigliere. Lo schema di accordo per la convocazione elettronica del consiglio comunale è riportato in allegato al presente Regolamento. Ai consiglieri sono inviati a mezzo posta elettronica l'avviso di convocazione della riunione di consiglio comunale e l'ordine del giorno nonche', quando disponibili e nel rispetto dei termini di cui al regolamento, le proposte di deliberazione e la documentazione in formato digitale. Quando per motivi tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi di tali tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei consiglieri come previsto al comma 5 primo capoverso del presente articolo.<sup>14</sup>**
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
  7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
  8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima nel caso di sessione straordinaria e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
  9. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
  10. Nessuna proposta può essere messa in discussione se non viene depositata nell'ufficio del segretario almeno 24 ore prima.
  11. Nessuna proposta può essere messa in discussione se la stessa non è stata sottoposta ad istruttoria da parte degli uffici mediante formulazione dei pareri previsti per legge, tranne il caso in cui il Consiglio Comunale nella sua interezza e con votazione unanime decida di discutere un argomento che non comporti necessità di istruttoria.
  12. La presenza in aula di tutti i consiglieri comunali sana qualsiasi vizio della comunicazione dell'ordine del giorno, compresa anche quella relativa al mancato rispetto di cui al comma tre del presente articolo.
  13. L'ordine del giorno relativo ai consigli comunali viene inviato agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive locali.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Comma così sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01/08/2012

<sup>14</sup> Comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016

<sup>15</sup> Comma inserito con deliberazione di C.C. n° 33 del 18.12.2008 in sostituzione integrale del precedente comma 13: "Al consiglio Comunale vengono invitate stampa ed emittenti radiotelevisive locali"

**ART. 9****NUMERO LEGALE-APERTURA SEDUTA-SCRUTATORI**

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale mediante appello fatto dal Segretario. Il Consiglio Comunale non può operare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati; alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi intervengano almeno quattro consiglieri. A tal fine, nel numero dei consiglieri assegnati non deve computarsi il Sindaco.<sup>16</sup>
2. Quando, in seguito alla convocazione del Consiglio comunale, la seduta non possa aver luogo per mancanza di numero legale, ne è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.  
È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quello che succede ad una precedente resa nulla, ovvero interrotta, per mancanza del numero legale. Anche la seduta di seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e nei modi indicati all'art. 16 del presente regolamento.  
Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, nel caso si renda necessario, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.<sup>17</sup>
3. Quando per deliberare la legge richiede particolari quorum di prescelti o di votanti, è a questo che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Concorrono ai numeri legali i Consiglieri che dichiarano di astenersi soltanto nel votare. Non si computano, invece, i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati a termini dell'art.290 T.U. 1915.<sup>18</sup>
5. Qualora trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non risulti il numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale nel quale debbono essere elencati altresì gli intervenuti e dichiara deserta la seduta.
6. Il Presidente designa, tra i presenti, tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore, per l'assistenza nelle votazioni tanto pubbliche che segrete. La minoranza ha diritto di essere rappresentata.
7. Se durante la seduta venga a mancare il numero legale, la seduta viene sospesa per non più di dieci minuti, per consentire il rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi. Qualora alla ripresa dei lavori venga ancora a mancare il numero legale, la seduta è sciolta.<sup>19</sup>

**ART. 10****PROCESSI VERBALI**

1. I verbali delle sedute precedenti saranno depositati, presso gli Uffici di segreteria nello stesso giorno in cui vengono spediti gli avvisi di convocazione della seduta successiva.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Comma così sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01/08/2012

<sup>17</sup> Comma inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01/08/2012

<sup>18</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>19</sup> Comma inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>20</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.



2. Le copie dei verbali saranno notificate ai capigruppo contestualmente alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio. Ai capigruppo che ne facciano richiesta tale notifica può avvenire anche mediante invio di file informatico.<sup>21</sup>
3. Qualora i Consiglieri ritengano i medesimi non conformi all'andamento dei lavori, hanno il potere di presentare richiesta di rettifica ai processi verbali presso l'Ufficio del Segretario comunale.<sup>22</sup>
4. Contestualmente alla costituzione dei gruppi consiliari, il Segretario Comunale notifica ai capigruppo il nome del funzionario responsabile dei procedimenti di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.<sup>23</sup>
5. <sup>24</sup>

## ART. 11

### **DICHIARAZIONE IN APERTURA DI SEDUTA**

1. In apertura di seduta è facoltà del Presidente di prendere la parola per fare dichiarazioni sui fatti di particolare importanza e rilievo, non concernenti oggetti o materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni né modifiche di norme o provvedimenti già assunti dal Comune, né impegni di alcun genere.
2. Il Presidente concede la parola sulle proprie dichiarazioni ai Consiglieri che ne faranno richiesta.
3. I predetti interventi potranno avere la durata massima di 5 (cinque) minuti con facoltà di replica da parte del Presidente.<sup>25</sup>

## ART. 12

### **TRATTAZIONE AFFARI**

1. La prima ora di ogni seduta è dedicata allo svolgimento dell'interrogazioni e dell'interpellanze secondo l'ordine di presentazione quando iscritte all'ordine del giorno.<sup>26</sup>
2. Il Presidente propone in aula l'ordine di trattazione degli oggetti.
3. Le proposte del Presidente si intendono accolte se non vi sono obiezioni.
4. Se un Consigliere si oppone o propone un diverso ordine di trattazione, si procede ad una votazione per alzata di mano.
5. Prima della votazione il Presidente può dare la parola, per non più di 5 (cinque) minuti, soltanto ad un Consigliere per gruppo.
6. Le richieste di rinvio di un argomento possono essere accolte dal Presidente ovvero votate con le modalità di cui al comma precedente anche in mancanza del parere della conferenza dei capigruppo.<sup>27</sup>
7. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione, se non viene depositata nella sala delle adunanze 24 ore prima, con tutti i documenti occorrenti per poter essere esaminata.

<sup>21</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998 ed integrato con testo sottolineato in grassetto con deliberazione di C.C. n° 33 del 18.12.2008.

<sup>22</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>23</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>24</sup> Comma abrogato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>25</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>26</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>27</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.



**ART. 13**  
***ESAME PROPOSTE DI DELIBERAZIONI***

1. Gli oggetti delle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno, vengono letti in aula e qualora non vi siano richieste di intervento, si passa senz'altro alla votazione.

**ART. 14**  
***ORDINE DELLA DISCUSSIONE***

1. I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine della domanda.
2. <sup>28</sup>

**ART. 15**  
***DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE***

1. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, esclusa la replica sulle mozioni o interpellanze, la dichiarazione di voto ed i richiami al regolamento o all'ordine del giorno.
2. Gli interventi dei Consiglieri, dei membri della Giunta e del Sindaco, sia scritti che orali, non possono superare i 20 (venti) minuti, salve le altre limitazioni temporali previste dal presente regolamento.
3. Per la discussione sul bilancio la conferenza dei capigruppo può stabilire limiti di tempo superiori.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in disamina.
5. A nessuno è consentito interrompere chi parla tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento.

**ART. 16**  
***MOZIONE D'ORDINE***

1. E' mozione d'ordine, proponibile in qualsiasi momento della seduta, il richiamo alla legge, allo Statuto, regolamento ovvero il rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione o si intende procedere alla votazione.

**ART. 17**  
***FATTO PERSONALE***

1. Costituisce fatto personale l'essere intaccato o censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola a questo titolo deve indicare con esattezza in che cosa consista il fatto personale ed in merito decide il Presidente.
3. Se il Consigliere insiste nella richiesta anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione per alzata di mano.
4. Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere o i Consiglieri che risultino responsabili dell'incidente.

---

<sup>28</sup> Comma abrogato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.



5. Gli interventi di questi ultimi non possono durare più di 10 (dieci) minuti, mentre il Consigliere che ha chiesto e ottenuto la parola per fatto personale, può usufruire del limite massimo di 20 (venti) minuti.
6. Nel caso in cui un Consigliere si senta moralmente leso nel corso di una seduta a causa di interventi o comportamenti di altri Consiglieri può richiedere al Presidente che il Consiglio nomini una Commissione la quale decida sulla sussistenza dell'accusa e se del caso assuma determinazioni nei confronti del Consigliere autore del fatto.
7. La Commissione è composta di un Consigliere per ogni gruppo con esclusione delle persone interessate.
8. Nel caso in cui il Consigliere interessato sia unico componente di un gruppo, potrà designare altro Consigliere di propria fiducia.
9. Il Consiglio decide con votazione a scrutinio segreto.

### **ART. 18**

#### ***PROPOSTE PREGIUDIZIALI***

1. Sono eccezioni pregiudiziali le proposte tendenti ad escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento.
2. Tali eccezioni possono essere proposte in qualsiasi momento della discussione, in presenza di elementi nuovi insorti durante la discussione stessa.
3. Dette eccezioni sono sottoposte alle decisioni del Consiglio ed in merito potrà interloquire, per non più di 5 (cinque) minuti un Consigliere a favore e uno contro.
4. Stessa procedura si applica allorché si prospetta la questione sospensiva cioè la proposta intesa a rinviare ogni deliberazione ad altro tempo.

### **ART. 19**

#### ***ORDINE DEL GIORNO***

1. Su ciascun affare, qualunque Consigliere ha il diritto di fare proposte per approvare, o respingere, o rinviare, o modificare il provvedimento prospettato dal relatore, ovvero di formulare controproposte quando sull'argomento non sia stato prospettato alcun preciso provvedimento è assunta come base la prima tra le proposte di deliberazione avanzate dai Consiglieri.
2. Le proposte di cui al comma precedente sono effettuate normalmente per iscritto mediante ordini del giorno ed emendamenti, nonché mozioni o schemi di deliberazione, che possono, tuttavia, essere enunciate anche verbalmente nei loro termini sostanziali, in tal caso però, sarà cura del presidente, con l'assistenza del Segretario, di puntualizzarle e tradurle formalmente a verbale per sottoporle successivamente al voto del Consiglio.
3. Le proposte medesime possono essere presentate avanti o durante la discussione o anche immediatamente al termine di questa, in ogni caso il Presidente, esaurito il dibattito, invita i Consiglieri a puntualizzare successivamente le proposte conclusive sull'argomento, ritirando e modificando anche le proposte eventualmente avanzate in precedenza.
4. In ogni caso sono inammissibili alla votazione proposte o emendamenti sprovvisti dei pareri istruttori ex art. 53 – 142/90, laddove essi comportino impegni di spesa aggiuntivi ovvero variazioni al bilancio. Negli altri casi il parere di conformità amministrativo è posto dal Segretario Comunale che ne curerà l'inserimento nella verbalizzazione.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.



5. Tali ordini del giorno possono essere illustrati dal proponente per non più di 10 (dieci) minuti e vengono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione stessa, secondo l'ordine della loro presentazione.
6. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta del Consiglio medesimo.
7. Gli ordini del giorno, gli emendamenti e sottoemendamenti debbano essere redatti per iscritto, firmati e deposti sul tavolo del Presidente.

#### **ART. 20**

#### **CHIUSURA DI DISCUSSIONE**

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.
2. A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Sindaco, all'Assessore competente, agli eventuali relatori delle Commissioni e, nel caso di proposte e di mozioni, al Consigliere proponente.

### **C A P O IV**

#### **DICHIARAZIONI DI VOTO E DI VOTAZIONI**

#### **ART. 21**

#### **DICHIARAZIONI DI VOTO E ORDINE VOTAZIONI**

1. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.
2. Per dichiarazioni di voto sono concesse a ciascun gruppo consiliare 5 (cinque) minuti, fermo restando a ciascun consigliere, per una pari quantità di minuti, la possibilità di intervenire in dissenso con il proprio gruppo.<sup>30</sup>
3. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
  - a) La questione pregiudiziale, cioè la proposta intesa ad escludere ogni deliberazione sull'argomento in trattazione;
  - b) La questione sospensiva, cioè la proposta intesa a rinviare ogni deliberazione ad altro tempo;
  - c) Il passaggio all'ordine del giorno puro e semplice, cioè la proposta intesa ad escludere o verosimilmente a rigettare integralmente il provvedimento prospettato e a passare ad altra proposta sullo stesso argomento, se esistente o a passare ad altro punto all'ordine del giorno. Ove nessuna delle anzidette proposte sia presentata ed accolta, intendesi che il provvedimento in esame abbia ottenuto l'adesione di massima del Consiglio; si fa quindi seguito alla votazione.

La votazione si fa sul complesso della proposta. Ciascun Consigliere può, però chiedere la votazione per singoli articoli o capitoli o voci o parti. Esaurite le votazioni separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta eccettuate le parti non approvate.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Comma inserito con deliberazione di C.C. n° 33 del 18.12.2008 in sostituzione integrale del precedente comma 2: "Il tempo concesso, anche per i membri della Giunta, non può superare i 10 (dieci) minuti"

<sup>31</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.



4. Quando siano stati proposti emendamenti, procede alla votazione, sugli emendamenti stessi, a cominciare da quelli oppressivi, seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi.
5. Gli emendamenti ad un emendamento, o sottoemendamento sono votati prima di quelli proposti dalle Commissioni.
6. Sulle votazioni di articoli, capitoli, voci, parti, emendamenti e sottoemendamenti può essere concessa la parola solo per dichiarazione di voto e per non più di 5 (cinque) minuti.

#### **ART. 22**

#### ***CORREZIONI DI FORMA E RETTIFICHE***

1. Prima della votazione di una proposta, un Assessore o un Consigliere può rappresentare l'opportunità di apportarvi correzioni di forma, nonché richiamare l'attenzione sopra quegli emendamenti, già approvati, che appaiono in tutto o in parte inconciliabili con disposizioni del provvedimento e proporre le necessarie modificazioni.
2. Il Consiglio, sentito il proponente e l'autore dell'emendamento, decide.
3. Tutti gli interventi previsti in questo articolo non debbono eccedere i 5 (cinque) minuti.

#### **ART. 23**

#### ***FORMA DELLE VOTAZIONI***

1. L'espressione del voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano, soggetta a controprova ed è favorevole, contraria ovvero di astensione.<sup>32</sup>
2. Alla votazione per appello nominale si procede solo nel caso che venga esplicitamente richiesta da almeno cinque Consiglieri con domanda anche verbale da presentarsi al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.
3. Debbono essere prese a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti questioni relative a persone per le quali il Presidente può disporre la discussione in seduta segreta, oltre a quelle per le quali la legge espressamente prescrive questa forma di votazione.
4. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, accerta il risultato della votazione e la proclama, il Segretario ne prende nota.

#### **ART. 24**

#### ***VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE***

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del SI e del NO ed estrae a sorte il nome di un Consigliere.
2. L'appello nominale comincia da questo nome e continua sino alla fine dell'ordine alfabetico per riprendere con il primo nome sino al nominativo estratto.

#### **ART. 25**

#### ***VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO***

1. La votazione per scrutinio segreto si effettua nei soli casi prescritti dalla legge.

<sup>32</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.



2. Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione, quindi ordina l'appello e ciascun Consigliere si reca al banco per depositare nell'urna la scheda.
3. Terminata la votazione, il Presidente assistito dagli scrutatori, procedono allo sfoglio delle schede, comunicando poi al Consiglio il risultato.
4. Le indicazioni che fossero state eventualmente inserite oltre il numero consentito, si hanno come non scritte, a partire, nell'ordine, dalla prima esuberante.
5. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente, se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

#### **ART. 26**

#### ***...ALTO DI INTERVENTI DURANTE LA VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO***<sup>33</sup>

1. Iniziata la votazione non è concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione del voto, salvo per un richiamo alle disposizioni del regolamento in materia di espressione del voto.
2. Terminata la votazione il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.

#### **ART. 27**

#### ***APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE***

1. Salvo nei casi, espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto o dal regolamento, nei quali si richiedono maggioranze ovvero particolari forme e modalità di votazione, ogni proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.
2. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata ne respinta e può essere ripresentata alla seduta successiva.
3. Il ballottaggio è consentito soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

### **C A P O V**

#### **DIRITTI DEI CONSIGLIERI**

#### **ART. 28**

#### ***FACOLTA' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI***

1. L'attività ispettiva del Consigliere Comunale, ex art.31 legge 142/90, così come modificato dall'art.19 della legge 81/93, è soddisfatta attraverso l'esercizio della presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Titolo modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>34</sup> Comma modificato dalla delibera del 27 novembre 1998.



2. Qualora tale attività ispettiva riguardi atti della pubblica amministrazione, essa va esercitata nel quinquennio successivo all'assunzione dell'atto, salvo che per quegli atti che fanno sentire ancora la loro influenza nel bilancio revisionale in corso.<sup>35</sup>

## **ART. 29**

### ***CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI***

1. L'interrogazione consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta ed è intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intenda dare al Consiglio notizia su determinate attività dell'Amministrazione, ovvero sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su determinati argomenti.

## **ART. 30**

### ***FORMA E RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI***

1. L'interrogazione è presentata per iscritto e la risposta viene data entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione.
2. La risposta viene data entro 5 (cinque) giorni qualora l'interrogante richieda, motivando, l'urgenza.
3. In caso di mancata risposta nei termini, l'interrogazione è iscritta all'ordine del Consiglio Comunale e la risposta viene data in aula nella prima seduta di Consiglio dopo che siano trascorsi i termini compatibilmente ed altre interrogazioni che abbiano la precedenza per ordine cronologico su quella in questione.
4. Le risposte del Sindaco o della Giunta possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se si ritiene soddisfatto o meno.
5. Il tempo destinato a tali interrogazioni non potrà eccedere i 5 (cinque) minuti.
6. Le interrogazioni relative a fatti e argomenti identici e strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente, previo assenso dei relativi firmatari e la risposta potrà essere data contemporaneamente.
7. Restano fermi i limiti di tempo di cui al comma precedente per ciascuno degli intervenuti.

## **ART. 31**

### ***CONTENUTO E SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE***

1. L'interpellanza è presentata per iscritto e consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione su un determinato argomento.
2. La risposta all'interpellanza è data secondo la disciplina prevista per le interrogazioni ai commi 1° e 2° dell'art.30.
3. L'interpellante ha facoltà di svolgere il contenuto dell'interpellanza per non più di 10 (dieci) minuti e la risposta dell'interpellato deve essere contenuta nello stesso termine, dopo di che l'interpellante potrà replicare entro il limite di 5 (cinque) minuti.
4. In presenza di interpellanze fatte contemporaneamente in applicazione di quanto previsto al 5° comma dell'art.30, il diritto di illustrare le interpellanze spetta ad uno dei componenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione ed il diritto di concludere la

---

<sup>35</sup> Comma inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.



discussione spetta ad essi nell'ordine inverso, fermi i limiti temporali di cui al comma precedente, per ciascun intervento.

5. L'interpellato può controreplicare entro il limite di 5 (cinque) minuti per ogni interpellanza.
6. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto, può presentare una mozione al fine di promuovere una votazione sull'oggetto della propria interpellanza nella stessa seduta.

### **ART. 32**

#### **CONTENUTO E FORMA DELLE MOZIONI**

1. La mozione è intesa a promuovere su un certo argomento, ma parte dal Consiglio Comunale, una pronuncia o una decisione ovvero un voto diretto a sollecitare od impegnare l'attività dell'Amministrazione, secondo un determinato orientamento e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri.
2. Altre mozioni sullo stesso oggetto all'ordine del giorno, possono essere presentate anche nel corso della seduta e discusse e votate congiuntamente a quelle iscritte all'ordine del giorno.
3. Il Presidente sentito il Segretario del Consiglio può dichiarare inammissibile al voto quelle mozioni che implicano un impegno di spesa e che siano sprovviste di pareri istruttori<sup>36</sup>

### **ART. 33**

#### **TRATTAZIONE CONGIUNTA DI MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

1. Mozioni, interpellanze ed interrogazioni, relative a fatti o argomenti analoghi o tra loro connessi, possono formare oggetto di trattazione congiunta, previo assenso dei relativi firmatari.

### **ART. 34**

#### **DISCUSSIONE DELLE MOZIONI**

1. La discussione della mozione, dopo che il Presidente ne avrà dato lettura, si apre con la sua illustrazione da parte di uno dei proponenti e si svolge secondo la disciplina di cui all'art.14.
2. All'illustrazioni della mozione seguiranno eventualmente i proponenti di altre mozioni, interpellanze o interrogazioni collegate, uno per mozione, interpellanza o interrogazione.

### **ART. 35**

#### **DOCUMENTAZIONE ED ACCESSO AGLI UFFICI**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere, gratuitamente, copia dei provvedimenti della Giunta, del Sindaco e del Consiglio Comunale, previa richiesta scritta al Segretario Comunale, che l'autorizza compatibilmente alle proprie esigenze dell'ufficio e comunque nel rispetto del tempo massimo previsto dal regolamento.<sup>37</sup>
2. I Consiglieri, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, hanno accesso agli uffici del Comune, e possono prendere conoscenza di tutti gli atti d'ufficio con l'esclusione di quelli per i quali la segretezza sia imposta specificatamente dalla legge e dallo Statuto, ovvero sia stabilita dal Sindaco con specifico provvedimento,

<sup>36</sup> Comma modificato con testo sottolineato in grassetto con deliberazione di C.C. n° 33 del 18.12.2008 che sostituisce: *"implicando l'impegno di spesa che siano sprovviste dei pareri istruttori"*.

<sup>37</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.



- avente durata limitata nel tempo, motivati in relazione ad esigenze di tutela di diritti personali dei cittadini o di mantenimento della riservatezza necessaria per il buon risultato della pratica cui gli atti si riferiscono. Il potere di accesso agli uffici comunali e agli atti amministrativi presuppone la chiara esplicitazione del nesso di causalità tra l'espletamento del mandato elettivo e l'accesso secondo quanto sopra previsto, e l'ammonimento implicito ai consiglieri del rispetto dei dati sensibili tutelati dalla legge sulla "privacy".<sup>38</sup>
3. Gli atti d'ufficio sono conservati con modalità tali da renderne agevole la consultazione da parte degli aventi diritto senza intralci per la normale attività degli uffici.
  4. I dipendenti comunali prestano la più ampia collaborazione nei tempi e nei modi stabiliti dal Segretario Comunale, nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.
  5. Gli organi del Comune si adoperano per facilitare l'acquisizione, da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti, di notizie agli affari rientranti nelle competenze di altre amministrazioni pubbliche agenti nel territorio, con particolare riguardo alla Provincia, agli Enti, Associazioni, Consorzi, etc. del comprensorio al quale il Comune partecipa.
  6. Contestualmente alla costituzione dei gruppi consiliari, il Segretario Comunale notifica ai capigruppo il responsabile del procedimento per l'accesso agli atti e agli uffici.<sup>39</sup>

## **C A P O V I**

### **GRUPPI CONSILIARI**

#### **ART. 36**

#### ***COMPOSIZIONE GRUPPI CONSILIARI***

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.<sup>40</sup>
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello di precedente appartenenza deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo se già costituito. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi potranno costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio e al segretario comunale da parte dei consiglieri interessati.<sup>41</sup>
3. Tale comunicazione sarà operativa decorsi 3 (tre) giorni dalla presentazione.
4. I singoli gruppi devono comunicare al Segretario Comunale il nome del gruppo e del capogruppo, in mancanza sarà considerato tale il Consigliere anziano. L'anzianità tra i consiglieri è determinata dal maggior numero dei voti ottenuti da ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 72, comma 4 del DPR 15 maggio 1960 n. 570.<sup>42</sup>
5. I gruppi consiliari hanno sede nel palazzo comunale e dispongono di attrezzature e servizi comunali in relazione alle esigenze di ogni gruppo ed alla consistenza numerica dei gruppi stessi ed alla disponibilità economiche e strutturali dell'Ente.<sup>43</sup>
6. Le occorrenze indicate sono assicurate dal Sindaco e dal Segretario Comunale, sentita la conferenza dei Capi-gruppo.

<sup>38</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>39</sup> Comma inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>40</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998 e n. 40 del 21/09/1999.

<sup>41</sup> Comma così modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01/08/2012.

<sup>42</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998 e n. 40 del 21/09/1999.

<sup>43</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

**ART. 37****COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Il Consiglio Comunale può eleggere<sup>44</sup> nel proprio seno due Commissioni Consiliari Permanenti. La prima rappresenta quella degli affari generali, la seconda quella del bilancio e programmazione economica.<sup>45</sup>
2. La composizione di tali commissioni è stabilita dal consiglio, e la nomina è effettuata su designazione dei gruppi consiliari. In sede di prima applicazione si fissa il numero dei componenti in 4 consiglieri, tre rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza.<sup>46</sup>
3. E' ammessa la possibilità a ciascun consigliere di far parte contemporaneamente di più commissioni.<sup>47</sup>
4. I componenti della giunta possono far parte delle commissioni permanenti solo in qualità di consiglieri.<sup>48</sup>
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.<sup>49</sup>
6. La commissione si intende sciolta allorquando notificano, anche verbalmente in Consiglio Comunale, le proprie dimissioni la metà dei consiglieri componenti, ovvero un consigliere cambia schieramento di riferimento. In questo caso il Sindaco è tenuto a proporre nel primo Consiglio utile la elezione della commissione.<sup>50</sup>
7. Le commissioni previste dall'art.14 dello Statuto seguono la regolamentazione delle commissioni permanenti previste dagli art. 38 e seguenti del presente regolamento.<sup>51</sup>

**ART. 38****CONFERENZA CAPI-GRUPPO**

1. La conferenza dei Capi-gruppo è costituita dai capi dei singoli gruppi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio che la convoca anche su richiesta dei singoli capigruppo o del Sindaco,<sup>52</sup>
2. La conferenza dei Capi-gruppo svolge la sua attività secondo il regolamento delle commissioni.
3. La conferenza dei Capi-gruppo si pronuncia su istanze che i Capi-gruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi sulla programmazione e sul calendario delle sedute. Le decisioni prese all'unanimità dalla conferenza dei Capi-gruppo sono definitive. In caso di dissenso, il Presidente del Consiglio<sup>53</sup> rimette alla decisione del Consiglio Comunale, che decide a maggioranza sentito un consigliere per gruppo.<sup>54</sup>
4. Possono partecipare alla conferenza dei Capi-gruppo, su designazione e in sostituzione dei rispettivi Capi-gruppo altri Consiglieri e su invito del Presidente del Consiglio, con diritto di parola, i componenti la Giunta, i Presidenti delle Commissioni Consiliari e il Segretario Comunale o un suo delegato. Alle riunioni partecipa di diritto il Sindaco.<sup>55</sup>

<sup>44</sup> Comma modificato con testo sottolineato in grassetto con deliberazione di C.C. n° 33 del 18.12.2008 che sostituisce: "elege".

<sup>45</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>46</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>47</sup> Comma inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>48</sup> Comma inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>49</sup> Comma inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>50</sup> Comma inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>51</sup> Comma inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>52</sup> Comma così sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01/08/2012

<sup>53</sup> Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01/08/2012

<sup>54</sup> Comma modificato dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>55</sup> Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01/08/2012



### **ART.39<sup>56</sup>**

#### ***INSEDIAMENTO, PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI***

1. La convocazione di ciascuna commissione per la seduta di insediamento è fatta dal Presidente del Consiglio<sup>57</sup>, entro quindici giorni dalla costituzione della commissione medesima.
2. All'insediamento la commissione elegge il presidente a maggioranza assoluta dei voti, designa il segretario che redige il processo verbale, elegge il vice presidente.
3. Le sedute sono pubbliche, salvo quanto espressamente vietato dalla legge e dal presente regolamento.

### **ART.40<sup>58</sup>**

#### ***COMPITI DELLE COMMISSIONI***

1. Le commissioni consiliari permanenti, ciascuna nell'ambito della propria competenza, hanno i compiti appresso indicati:
  - a) Pareri
    - esaminano preventivamente, per riferire al consiglio, tutte le proposte di deliberazione e tutte le questioni di competenza consiliare e di esprimere su di essa il loro parere;
    - esprimono il proprio parere su qualsiasi altra questione che il Sindaco ovvero il delegato al ramo intendono loro sottoporre;
  - b) Relazioni e proposte
    - oltre che ai pareri di cui innanzi, le commissioni, sulle materie di loro competenza, presentano tutte le relazioni e proposte che ritengono opportune e quelle che dalla giunta e dal Consiglio fossero loro richieste;
  - c) Indagini conoscitive
    - le commissioni, al fine di acquisire informazioni e documenti e quanto altro utile all'attività del consiglio comunale, previa intesa col Sindaco, possono promuovere indagini conoscitive, incontri, consultazioni sui determinati problemi che interessano la comunità locale.

### **ART.41<sup>59</sup>**

#### ***PARTECIPAZIONE POPOLARE E CONSULTAZIONE DEMOCRATICA***

1. Il consiglio comunale considera il concorso dell'amministrazione provinciale, dei comuni limitrofi, degli enti o istituzioni che intervengono sul proprio territorio e l'apporto dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi o di altre formazioni ed organizzazioni sociali, come fondamentali momenti di partecipazione democratica alla determinazione

<sup>56</sup> Articolo inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre1998.

<sup>57</sup> Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01/08/2012

<sup>58</sup> Articolo inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre1998.

<sup>59</sup> Articolo inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre1998.



della politica comunale, e le commissioni consiliari permanenti come i più utili strumenti per attivare tale partecipazione.

2. A tali fini

- a) Le commissioni, di concerto col Sindaco, promuovono forme di intesa e di cooperazione con gli enti e le istituzioni soprannominate su problemi direttamente o indirettamente connessi a materie di loro competenza ed interessanti il territorio comunale e su questioni che interessino l'intero comprensorio territoriale circostante.
- b) Le commissioni per l'esame di particolari problemi consultano anche su loro richiesta;
  - le organizzazioni locali o zonali dei sindacati dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e le organizzazioni della cooperazione su problemi di carattere economico e sociale;
  - le delegazioni delle frazioni, promuovendo anche assemblee popolari per la più ampia consultazione di base su problemi che interessano la generalità degli abitanti del Comune;
  - consultano anche su loro richiesta i consigli di circolo e di istituto sui problemi scolastici in genere e culturali.
- c) prima dell'esame delle petizioni, istanze, proposte e delle richieste referendarie, la prima commissione dovrà obbligatoriamente ascoltare i rappresentanti dei firmatari.

**ART. 42<sup>60</sup>**

***CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI***

1. Salvo quanto disposto per la seduta di insediamento e l'elezione dell'ufficio di presidenza, ciascuna commissione è convocata dal presidente d'ufficio, su richiesta del Sindaco ovvero ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
2. Della convocazione e dell'ordine del giorno relativo è dato tempestivo avviso ai membri della commissione e al Sindaco, almeno due giorni prima, tramite il segretario della commissione.

**ART. 43<sup>61</sup>**

***VALIDITA' DELLE SEDUTE***

1. Le commissioni deliberano a maggioranza, purchè sia presente almeno la metà dei loro componenti.
2. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

**ART. 44<sup>62</sup>**

***FACOLTA' DI INTERVENTO DI CONSIGLIERI ESTRANEI***

1. Ogni consigliere per ciascun gruppo consiliare può richiedere per iscritto al sindaco, che ne darà comunicazione al presidente della stessa, di essere aggregato ad una commissione durante l'esame di un determinato argomento.

<sup>60</sup> Articolo inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>61</sup> Articolo inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>62</sup> Articolo inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.



2. Il consigliere aggregato fruisce dei diritti dei componenti la commissione, ma senza i benefici di cui al successivo art.47, senza diritto di voto e senza concorrere a formare il numero necessario per la validità della seduta.

**ART. 45<sup>63</sup>**

***NOMINA DEI RELATORI***

1. La commissione, esaurito l'esame di ciascuna questione, affida il compito al presidente o ad altro componente per riferire per iscritto e di intervenire alla discussione nell'adunanza consiliare.
2. E' sempre facoltà della minoranza ovvero in caso di dissenso di un componente la commissione di far rilevare i motivi del proprio dissenso e di nominare un proprio relatore.

**ART. 46<sup>64</sup>**

***TERMINE PER IL PRONUNCIAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEPOSITO DEGLI ATTI***

1. Le commissioni devono pronunciarsi sulle proposte ad esse deferite nel termine di giorni dieci, salvo proroghe per argomenti particolarmente complessi o su richiesta motivata della commissione.
2. Tale termine è contenuto in giorni cinque per problemi interessanti le variazioni di bilancio.
3. Il termine decorre dal momento di notifica della richiesta di parere nelle mani del presidente ovvero, in sua vece, del vicepresidente.
4. Trascorso il termine senza che il parere sia stato espresso, la questione viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio.
5. Gli atti delle commissioni vengono depositati a cura del segretario della commissione nella segreteria dell'ente, che ne cura la pubblicità e ne dà immediata comunicazione al sindaco.

**ART. 47<sup>65</sup>**

***INDENNITA' AI COMPONENTI LE COMMISSIONI***

1. I componenti di diritto delle commissioni, il Sindaco ovvero il suo delegato, per ogni effettiva presenza alla seduta, saranno ammessi ai benefici previsti e sanciti dalle norme vigenti.
2. Agli stessi benefici saranno ammessi i capigruppo consiliari e i presidenti delle commissioni per tutte le riunioni a cui parteciperanno su convocazione del Sindaco a norma dell'art.38 del presente regolamento.

**ART. 48<sup>66</sup>**

***INIZIATIVA POPOLARE: PETIZIONI, ISTANZE E PROPOSTE, REFERENDUM***

1. Ai sensi dell'art.54 dello statuto comunale i cittadini possono rivolgere petizioni al Sindaco e al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti ed esporre necessità di interesse generale.

<sup>63</sup> Articolo inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>64</sup> Articolo inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>65</sup> Articolo inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

<sup>66</sup> Articolo inserito dalla delibera n.157 del 27 novembre 1998.

*Regolamento per il funzionamento delle adunanze del Consiglio Comunale**Testo aggiornato e coordinato con le modifiche introdotte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016*

2. Le petizioni vengono depositate presso la segreteria dell'Ente, che le trasmette contestualmente al Sindaco, al Presidente della prima commissione, ne dà comunicazione ai capigruppo consiliari e le pubblica all'albo del comune.
3. Qualora l'argomento sia di competenza del Consiglio, il Presidente della commissione è tenuto a riunire la commissione entro sette giorni dalla data di deposito in segreteria.
4. La prima commissione procede all'esame, predispone le modalità di intervento del comune ovvero propone l'archiviazione entro trenta giorni dalla data di deposito in segreteria.
5. Le petizioni, ritenute ammissibili alla discussione in consiglio, corredate del parere della commissione, sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, con l'osservanza del disposto dell'art.41 comma 2, lettera c) del presente regolamento.
6. Il sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, dirime eventuali conflitti di competenza che potrebbero sorgere tra le due commissioni.
7. Le istanze popolari, presentate ai sensi dell'art.52 dello statuto comunale seguono la procedura prevista dai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo.
8. Le proposte popolari, confortate dalla sottoscrizione minima del 3% dei cittadini elettori del comune, con firma autenticata nelle forme di legge, seguono la procedura prevista dai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo. In questo caso il segretario dell'ente è tenuto all'acquisizione dei pareri istruttori ex art.53 legge 142/90, e in deroga a quanto stabilito al comma 4 del presente articolo, i termini sono posti a sessanta giorni dalla presentazione della proposta. In ogni caso, ai sensi dell'art.2 comma 1 della legge 241/90 il procedimento amministrativo a seguito di proposte, istanze e petizioni, va concluso mediante l'adozione di un provvedimento che il segretario dell'ente cura di comunicare ai soggetti interessati e di cui dà pubblicità all'albo del comune.
9. Ai sensi dell'art.61 comma 3 sub a dello statuto comunale, il sedici per cento degli iscritti delle liste elettorali può far richiesta di referendum consultivi in tutte le materie di interesse generale e di esclusiva competenza comunale.
10. Il quesito referendario è depositato presso la segreteria dell'ente dal comitato promotore, legalmente costituito, se di iniziativa popolare, ovvero dal sindaco, se di iniziativa consiliare. Nel primo caso il segretario ne informa il sindaco, e contestualmente inoltra il quesito al presidente della prima commissione.
11. Questa convoca e sente il comitato promotore del referendum, verifica con esso la chiarezza dal quesito referendario, convoca il segretario dell'ente e da esso acquisisce il parere di conformità amministrativa ex art.61 comma 2 dello statuto, verifica l'eventuale adozione di provvedimenti di cui al successivo comma 18, e chiude l'iter istruttorio con un parere di ammissibilità o di non ammissibilità entro trenta giorni dal deposito del quesito. Il parere viene comunicato al Sindaco, notificato al comitato promotore, e pubblicato all'albo pretorio.
12. E' ammesso ricorso alle decisioni adottate entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo. Il Consiglio Comunale si pronuncerà sul ricorso entro trenta giorni dalla sua notifica all'ente.
13. Dalla data di notifica dell'ammissibilità, il comitato promotore inizia la raccolta di firme, che va conclusa entro quarantacinque giorni dal suo inizio.
14. Le firme vanno autenticate dal segretario comunale, sindaco, pretore, notaio, giudice conciliatore ovvero da funzionario incaricato dal sindaco.
15. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il sindaco mette a disposizione del comitato promotore uffici e personale ai fini della raccolta delle firme.
16. Le firme raccolte, scaduti i termini, vengono depositate presso la segreteria dell'ente, che ne informa il sindaco e le inoltra alla prima commissione.
17. Questa, coadiuvata dai funzionari comunali, verifica il diritto elettorale dei sottoscrittori, verifica il rispetto dei termini di cui al comma 13 del presente articolo, verifica l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui al comma 18 e rimette entro 10 giorni la documentazione



al sindaco che, in caso positivo, indice il referendum entro 180 giorni. Ad eventuale parere negativo è ammesso ricorso al consiglio comunale entro trenta giorni dalla sua notifica. Il Consiglio Comunale si pronuncerà entro trenta giorni.

18. Qualora l'esecutivo ovvero il consiglio comunale recepisce la proposta che si vuole sottoporre a referendum, adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi, il referendum non ha più luogo. La prima commissione accerta la corrispondenza sostanziale dell'adottato provvedimento con lo spirito della proposta referendaria, sentito il comitato promotore.
19. Il sindaco, con atto formale, proclama il risultato referendario, e il consiglio comunale ovvero al Giunta, nei propri ambiti di competenza, adotteranno entro novanta giorni dalla proclamazione i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
20. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dai 2/3 dei consiglieri assegnati, nei termini di cui al comma 19.

#### **ART. 49**

#### ***NORMA FINALE***

1. Per quanto non espressamente previsto, nonché per le modifiche e integrazioni che si rendessero opportune, si provvederà adeguando il presente regolamento ai principi generali dell'ordinamento in materia.



Schema accordo allegato alla DCC n. 30/2016

**Accordo per la convocazione elettronica del Consiglio Comunale**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede municipale

TRA

- il Comune di Santi Cosma e Damiano con sede in Largo Enrico De Nicola 5, qui rappresentato dal Responsabile del Settore “Servizi al cittadino” in persona del Vicesegretario dott. Walter Gagliardi

E

- Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, consigliere comunale presso questo Comune in seguito alle elezioni amministrative del \_\_\_\_\_;

Richiamati:

- gli artt. 1 c. 1 bis e 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ssmmii;
- l'art. 3 bis della medesima L. 241/90 secondo il quale “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;
- il codice civile

Premesso che:

- il vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale all'art. 8-BIS c. comma 5-BIS prevede che:  
*“Per ragioni di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa la convocazione del consiglio comunale può essere effettuata ai consiglieri all'indirizzo di posta elettronica istituzionale che è loro consegnato dal Comune, o altro indirizzo di posta elettronica fornito dallo stesso Consigliere. Lo schema di accordo per la convocazione elettronica del consiglio comunale è riportato in allegato al presente Regolamento. Ai consiglieri sono inviati a mezzo posta elettronica l'avviso di convocazione della riunione di consiglio comunale e l'ordine del giorno nonche', quando disponibili e nel rispetto dei termini di cui al regolamento, le proposte di deliberazione e la documentazione in formato digitale. Quando per motivi tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi di tali tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei consiglieri come previsto al comma 5 primo capoverso del presente articolo.”*

Ciò richiamato e premesso, Comune e Consigliere convengono quanto segue:

1. Il Consigliere dichiara che l'indirizzo di posta elettronica per ricevere tutte le convocazioni e le comunicazioni del Comune ed in particolare quelle previste dalle suddette norme è il seguente:  
\_\_\_\_\_;
2. Il Consigliere si impegna a comunicare con la massima solerzia alla segreteria comunale eventuali modifiche dei recapiti di cui sopra;
3. Il Comune si impegna ed obbliga a svolgere le comunicazioni e le convocazioni celermente e tempestivamente, ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di riservatezza della corrispondenza, a non divulgare i suddetti recapiti ed ad utilizzarli esclusivamente per le finalità delle norme regolamentari sopra riportate.

Dopo attenta lettura, Comune e Consigliere ritengono il presente conforme al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale ed alla loro volontà ed approvandone i contenuti lo sottoscrivono.

Il Consigliere Comunale

Il Comune